



Via Armando Diaz, 11 - 80100 - Napoli

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA
AREA LEGALE
Via Ponte della Maddalena, 55
80100 NAPOLI
Part.nr.: 202014
PEC - drca@postacert.istruzione.it

Napoli, 25 novembre 2024

Affare legale 016654/2024

Avvocato

Oggetto FEROLA PASQUALINA 14-12-1991 c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
RICORSO EX ART 700 SU DL 80/98
Protocollato il 20-11-2024
TRIBUNALE DEL LAVORO TORRE ANNUNZIATA Udienza il 15-01-2025

Si trasmette l'unito ricorso ex art. 413 c.p.c. (rapporto di lavoro privatizzato) contenente intimazione a comparire dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro notificato, presso questo Ufficio, a codesta Amministrazione per l'udienza indicata in oggetto.

Questa Avvocatura ritiene che il giudizio possa essere trattato direttamente da codesto Ufficio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed a tal fine trasmette l'allegato foglio di istruzione, al cui contenuto integralmente ci si riporta.

Si resta in attesa di formale cenno di assicurazione e resta in attesa di ricevere copia della sentenza definitiva della controversia.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Avv. Michele Gerardo

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente e codice fiscale dell'Amministrazione.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica, da indirizzarsi all'avvocato incaricato sotto indicato.

Avvocato incaricato

Tel

081 4979111

E-mail

Fax

napoli@mailcert.avvocaturastato.it

081 5525515



AVVOCATURA DELLO STATO

APPUNTO 700 CPC RICORSO LAVORO I GRADO 417 BIS CPC

In relazione all'unito ricorso ex art. 29 D. Lg.vo 80/1998 (privatizzazione del P.I.) contenente intimazione a comparire ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro notificato, presso questo Ufficio, a codesta Amministrazione per l'udienza indicata in oggetto, si fa presente che la controversia, non involgendo questioni di massima, e non sembrando presentare particolare rilevanza o rilevante riflesso economico tali da giustificare l'assunzione del patrocinio da parte della Scrivente, potrà essere curata direttamente da codesta Amministrazione.

A tal proposito, si evidenzia che a norma dell'art.417 bis c.p.c., la difesa delle Amm.ni ed enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. vertenti in materia di pubblico impiego, è curata direttamente dalla convenuta parte pubblica, anche nella successiva eventuale fase di reclamo.

In casi eccezionali, la difesa può essere assunta con le modalità di cui nell'art.417 bis, co. 2 cpc.

Alla stregua di quanto innanzi evidenziato, si ritiene utile ricordare che:

- a) la costituzione in giudizio va effettuata mediante deposito in Cancelleria di un fascicolo di parte, contenente una memoria difensiva scritta nella quale andranno preliminarmente indicati: codice fiscale dell'Amministrazione, funzionario incaricato della rappresentanza ex art. 417 bis c.p.c. e suo codice fiscale, PEC e telefax dell'Amministrazione per la ricezione delle notifiche; nelle memoria, altresì, andranno indicate le posizioni di codesta Amministrazione in riferimento a tutte le domande e le questioni sollevate da controparte; vanno svolte specifiche deduzioni per contrastare, segnatamente, l'esistenza di un effettivo pregiudizio grave e/o la sua irreparabilità, oltre che il fondamento della pretesa fatta valere da controparte;
- b) al momento del deposito del fascicolo, vanno prodotti i documenti e gli atti ritenuti utili al fine di provare le circostanze di fatto che interessino l'Amministrazione;
- c) ovviamente, la causa va seguita, partecipando alle varie udienze ed illustrando le tesi difensive sostenute.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Michele Gerardo



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

- Sezione Lavoro e Previdenza -

Ricorso ex art. 414 cpc

con istanza ex art. 700 cpc e di decreto inaudita altera parte

e con istanza di notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse della **dr.ssa Pasqualina Ferola**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 14.12.1991, C.F.: FRLPQL91T54G568E, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale allegata e da intendersi apposta in calce, dagli **avv.ti Liberato Orsi** (C.F.: RSOLRT71L24G568W) e **Salvatore Sorrentino** (C.F.: SRRSVT81B12L845B), con i quali ha eletto domicilio digitale ai rispettivi indirizzi PEC: liberato.orsi@forotorre.it - avv.salvosorrentino@forotorre.it (come da ReGIndE) e domicilio fisico presso lo studio legale sito in Massa Lubrense (NA) al viale R. Filangieri n. 6, con numeri FAX: 0818089656 – 08119466857 per avvisi e comunicazioni di rito,

- ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.,

- Ufficio scolastico regionale per la Campania (C.F. 80039860632), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.,

- Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli (C.F. 80033300635), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA.,

- resistenti -

e nei confronti

di tutti i docenti, inseriti nella Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS), valida per il biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, per la Provincia di Napoli, che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di



parte ricorrente, sarebbero da quest'ultima scavalcati in graduatoria e/o comunque pregiudicati,

- controinteressati –

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

della ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (96 punti) per titoli culturali e di servizio dichiarati nella domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di I fascia, valida per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Napoli, con riferimento alla classe di concorso ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado),

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio integrale (96 punti) per titoli di servizio e culturali dichiarati nella domanda di inserimento nella GPS di I fascia, valida per il biennio 2024 – 2026, nella provincia di Napoli, con riferimento alla classe di concorso ADSS (Sostegno nella Scuola Secondaria di II grado), in applicazione della Tabella A/7 dei titoli valutabili di cui all'O.M. n. 88/2024, e conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria *de qua*,

nonché per la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità

ex art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo *in parte qua*, ivi compreso il decreto dirigenziale dell'U.S.R. Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli di approvazione della suddetta graduatoria, nonché, ove occorrer possa, l'O.M. n. 88/2024 e/o ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se pregiudizievole dei diritti della ricorrente.

FATTO

La ricorrente è insegnante precaria, titolare di laurea magistrale in “Psicologia” LM-51, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 21.02.2017.

In data 12.07.2022, la ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di II° grado presso l'Università degli Studi di Salerno con votazione 30/30, riconosciuto come titolo di accesso alla suddetta classe



di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, come da ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

Di recente, la docente ha effettuato insegnamento su posto di sostegno, dal 1.02.2024 al 10.06.2024 presso il Liceo Classico “Publio Virgilio Marone” sito in Via Flavio Gioia, 16 - 80062 Meta (NA).

Come da documentazione depositata, la dr.ssa Pasqualina Ferola, in data 24.06.2024, ha presentato la domanda di inserimento nella nuova GPS per le istituzioni scolastiche della provincia di Napoli per la classe di concorso ADSS– Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, nonché per la classe di concorso AO18 – Filosofia e Scienze Umane (allegata).

Nella GPS pubblicata in data 30.08.2024, per la classe di concorso ADSS, la dr.ssa Ferola è collocata in posizione n. 5252 con un punteggio pari a 65. Si fa presente che, nella scheda di valutazione dei titoli ADSS estratta, in data 2.10.2024, dall’area personale del portale ministeriale, alla nostra assistita viene confermato il punteggio di 65 ma con collocazione in graduatoria alla posizione n. 5226.

In particolare, quanto ai titoli culturali (TAB7 – sezione B), alla dr.ssa Ferola sono stati erroneamente attribuiti solamente 13 punti che, secondo la tabella di valutazione A/7 – sezione B (O.M. n. 88/2024), scaturiscono dal seguente conteggio (come confermato dalla scheda di valutazione dei titoli ADSS estratta dall’area personale del portale ministeriale): **punti 3** – diploma di perfezionamento metodologia CLIL; **punti 6** – certificazioni linguistiche BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR); **punti 1** – diploma di perfezionamento e di aggiornamento professionale “Metodologie didattiche per i DSA”; **punti 1** – Master di I Livello in “La Didattica, la Funzione del docente e l’integrazione degli alunni con BES”; **punti 0,5** - ECDL IT Security Livello Specialised; **punti 0,5** - Certificate of Skill Tablet - Acquisire competenze sul Tablet; **punti 0,5** - Certificate of Skill Coding - Acquisire competenze relative al Coding; **punti 0,5** - Certificate of Skill LIM - Acquisire competenze LIM.

Il semplice raffronto con quanto dichiarato nella domanda di inserimento presentata pone in evidenza che, per la classe di concorso ADSS, nella sezione TAB7 – B riferita agli ulteriori titoli culturali, e precisamente a pag. 14, come primo titolo culturale: “TAB7-B1 Titoli accademici, professionali e culturali - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado” è stato inserito il seguente: “**Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e**



accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguito presso l'Università e-Campus, nella classe di concorso A018.

Ciononostante, nella scheda di valutazione dei titoli culturali per la classe di concorso ADSS estratta dal portale ministeriale, pur dando atto dell'avvenuto inserimento del suddetto titolo, erroneamente si attribuiscono punti zero (0).

Invero, per la valutazione del predetto titolo culturale, la TAB7- sezione B1 rimanda alla tabella A3 (per la classe di concorso A018) nei termini seguenti: “Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: ...b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2...”.

Al riguardo, la tabella A3 al punto A.1 prevede: *“Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente...sulla base del punteggio conseguito. I Titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100...punti...da 76 a 80=7”.*

Pertanto, come indicato nella sezione del titolo di accesso per la classe di concorso A018 della medesima domanda, avendo la dr.ssa Ferola conseguito un voto di 8/10, che, rapportato a 100, comporta una votazione di 80/100, alla stessa, sulla base della Tab. 3 punto A.1, vanno riconosciuti 7 punti.

Inoltre, sulla scorta di quanto espressamente previsto dal punto A.2 della Tabella A3, in aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1, alla dr.ssa Ferola devono essere attribuiti ulteriori 24 punti. Infatti, la lettera h del punto A.2 prevede che: “per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24”.

Più precisamente, la valutazione del titolo culturale inserito come *“TAB7-B1 Titoli accademici, professionali e culturali - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado”*, a pag. 14 della domanda, dà diritto alla dr.ssa Ferola di aggiungere, ai 13 ottenuti, ulteriori 31 punti per un totale di 44 punti con riferimento ai titoli culturali.



Ai fini della graduatoria, il punteggio corretto da attribuire alla dr.ssa Ferola è, dunque, di punti 96 totali, in luogo dei 65 erroneamente attribuiti.

La dr.ssa Ferola ha già formalmente reclamato per la correzione del punteggio e il suo corretto inserimento in graduatoria sia a mezzo e-mail, sia tramite pec, senza tuttavia ottenere riscontro dall'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli. In effetti, come da documentazione allegata, la ricorrente ha effettuato diverse segnalazioni e solleciti per la rettifica della graduatoria.

Infine, in data 19 settembre 2024, a mezzo dei sottoscritti avvocati, la dr.ssa Ferola ha formalmente diffidato l'Ufficio scolastico qui convenuto per una risoluzione della vicenda in via bonaria mediante correzione in autotutela della sua posizione in graduatoria con l'attribuzione del corretto punteggio.

Purtroppo, dai convenuti non è giunto alcun riscontro a questo ulteriore tentativo di risolvere in via stragiudiziale la vicenda, lasciando alla ricorrente come unica possibilità quella di adire Codesto Ill.mo Tribunale.

Con il presente ricorso, la dr.ssa Ferola, a mezzo dei sottoscritti avvocati, chiede l'attribuzione del punteggio dovuto e il conseguente aggiornamento della graduatoria, previa adozione delle misure d'urgenza richieste e la determinazione delle modalità di notifica ai controinteressati, alla stregua dei seguenti motivi:

1. Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario: pretesa all'inserimento nella giusta posizione in graduatoria con attribuzione del punteggio corretto.

Al fine di evitare che le controparti sollevino eccezioni a scopo meramente dilatorio, vanno innanzitutto evidenziate le ragioni per le quali la presente controversia è attratta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, venendo in rilievo questione attinente ad un diritto soggettivo della ricorrente ossia quello di vedersi riconosciuto il punteggio corretto, in applicazione dei criteri predeterminati nelle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024, e, conseguentemente, ad essere inserita nella giusta posizione nella graduatoria provinciale per le supplenze nei posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado.

L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) afferma che: *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,*



comma 2 [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, precisando al comma 4 che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione”.

La giurisprudenza ha chiarito che per “procedure concorsuali” si intendono quelle a carattere selettivo, che sono caratterizzate dalla comparazione delle qualità dei candidati, che si svolgono in base a criteri di selezione prefissati in un bando pubblico, nell’ambito delle quali si verificano, di conseguenza, le conoscenze e competenze professionali dei candidati e che portano a formulare una graduatoria finale; non sono da intendersi, invece, quali procedure concorsuali - con la conseguenza che la cognizione delle relative controversie appartiene al Giudice Ordinario - le procedure a carattere cd. idoneativo, in cui ci si limita appunto a verificare, di regola in base ai titoli posseduti, se i candidati sono idonei a ricoprire un dato incarico e si predispone di conseguenza un elenco, entro il quale l’amministrazione interessata presceglie.

Orbene, il procedimento di formazione della suddetta GPS non ha natura di selezione concorsuale, osservandosi in proposito che la relativa ordinanza ministeriale di disciplina prevede che, ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi e le posizioni sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti, senza alcuna comparazione tra i titoli da questi ultimi maturati. In questo senso, l’operazione di inserimento in graduatoria si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all’art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001 (cfr. **Cons. Stato, Sez. I, parere n. 888 del 25.07.2024**).

In buona sostanza, per la procedura di inserimento non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, discendendo esso dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti dalla ordinanza ministeriale n. 88 del 2024 e dagli atti ad essa collegati; con la conseguenza che la posizione soggettiva dell’aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo all’inserimento nella graduatoria, all’esito di una operazione di mera rilevazione avuto riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo.

Orbene, nell’attività di verifica svolta dall’amministrazione non sono ravvisabili elementi valutativi integranti l’esercizio di attività discrezionale (cui



corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo), risolvendosi essa nel mero riscontro circa l'effettiva sussistenza dei titoli e del punteggio da assegnare agli stessi. Dunque, i punteggi attribuiti ai titoli vengono assegnati in applicazione di quanto previsto dalle tabelle allegate alla richiamata ordinanza e l'amministrazione procede all'iscrizione dei candidati nelle graduatorie nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, non svolgendo valutazioni discrezionali di tipo comparativo (cfr. **Cons. Stato, VI, n. 6230/2021 e n. 6349/2021**).

L'assenza di una procedura concorsuale (in difetto di un bando, di una commissione giudicatrice e di valutazioni comparative), nonché il mancato esercizio di poteri discrezionali in capo all'amministrazione escludono, pertanto, la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del citato articolo 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001; conclusione questa confermata, sotto il profilo sostanziale della considerazione delle posizioni giuridico-soggettive coinvolte, dalla circostanza che, per le ragioni sopra espresse, vengono in rilievo unicamente posizioni di diritto soggettivo, essendo costituito dalla pretesa di parte ricorrente all'inserimento in graduatoria, in applicazione delle previsioni degli atti regolatori delle modalità di formazione delle stesse (cfr. **Cons. Stato, Sez. I, parere n. 888 del 25.07.2024**). L'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze e nelle graduatorie di istituto dipende, infatti, in via esclusiva, dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dai relativi atti regolatori, con conseguente esercizio, da parte dell'amministrazione, di poteri vincolati di verifica ed accertamento dei requisiti di legge (cfr. **Cons. Stato, Sez. VII, 21.03.2022, n. 2046 e n. 2048**).

In senso concorde, anche la **Suprema Corte di Cassazione** ha statuito che, in tema di personale docente, nelle controversie concernenti le graduatorie provinciali per le supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario – venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5 D. Lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi – in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati



requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. **Cass., SS.UU., 19.04.2023, n. 10538; Cass., SS.UU., 1.04.2020, n. 7636**).

La giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile solo in controversie che attengono a procedure concorsuali per l'assunzione; evidenziandosi in proposito che deve trattarsi di concorsi in senso stretto, cioè di quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando (contenente l'indicazione dei posti messi a concorso) e sono caratterizzate dalla valutazione discrezionale-comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale che individua i vincitori, così costituendo l'atto terminale della selezione (cfr. Cons. Stato, VI, n. 706/2017; A.P., n. 11/2011).

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", il **Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 3404/2024 del 27.05.2024**, ha così testualmente statuito <<... per giurisprudenza costante, di recente espressa anche dalla Sezione, il procedimento di gestione delle graduatorie scolastiche genera atti che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, co,4, d.lgs. n. 163/2001 situandosi al di fuori dell'ambito di una procedura concorsuale intesa alla copertura di posti di pubblico impiego. Tali atti, infatti, non vengono assunti a seguito di una pubblica selezione ovvero di un pubblico concorso, ma si incentrano sulla gestione delle graduatorie già formate e pertanto si configurano quali atti paritetici, assunti con i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali la situazione giuridica soggettiva portata dal docente inserito nelle predette graduatorie, assume consistenza di diritto soggettivo...si è più specificamente puntualizzato che **"In caso di graduatorie provinciali delle supplenze, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico ha rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie, si rientra in atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico**



impiego. Di conseguenza, la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario...>>.

Da tutto quanto sin qui dedotto discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita in graduatoria con attribuzione del punteggio corretto, previa disapplicazione – ove ritenuta necessaria - degli atti amministrativi presupposti.

2. Illegittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti. Violazione della legge n. 124/1999. Violazione dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli. Violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Violazione della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Violazione del principio del soccorso istruttorio. Violazione dei principi di correttezza, buona fede, leale collaborazione e buona amministrazione.

2.1 Va immediatamente evidenziato che l’erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente risulta *ictu oculi* tramite il raffronto tra i titoli dichiarati nella domanda di inserimento in graduatoria e i criteri predeterminati in dettaglio nella Tabella A/7 allegata all’ordinanza ministeriale n. 88/2024.

Detta tabella riguarda l’assegnazione del punteggio al titolo di accesso e ai titoli culturali e di servizio dichiarati per la classe di concorso ADSS.

In particolare, con l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha regolamentato l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, utilizzati per l’assegnazione delle supplenze.

La ricorrente, dr.ssa Ferola Pasqualina, ha presentato, in data 24.06.2024, domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, nonché per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane.

Quanto alla posizione attribuita per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane, non sussistono contestazioni in quanto la ricorrente si è vista riconoscere il punteggio corretto.

L’errore di attribuzione di punteggio, in questione, si è riscontrato solamente per la classe di concorso ADSS, laddove, nella GPS pubblicata il 30.08.2024, la dr.ssa



Ferola è stata collocata in posizione n. 5252 con un punteggio pari a 65 (nella scheda di valutazione dei titoli ADSS estratta dall'area personale del portale in data 2.10.2024, viene confermato il punteggio di 65 ma con collocazione in graduatoria alla posizione n. 5226).

Più precisamente, quanto ai titoli culturali (TAB7 – sezione B), alla dr.ssa Ferola sono stati erroneamente attribuiti solamente **13 punti che**, secondo la tabella di valutazione A/7 – sezione B, **scaturiscono dal seguente conteggio** (come confermato dalla scheda di valutazione dei titoli ADSS estratta dall'area personale del portale): **punti 3** – diploma di perfezionamento metodologia CLIL; **punti 6** – certificazioni linguistiche BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR); **punti 1** – diploma di perfezionamento e di aggiornamento professionale “Metodologie didattiche per i DSA”; **punti 1** – Master di I Livello in “La Didattica, la Funzione del docente e l'integrazione degli alunni con BES”; **punti 0,5** - ECDL IT Security Livello Specialised; **punti 0,5** - Certificate of Skill Tablet - Acquisire competenze sul Tablet; **punti 0,5** - Certificate of Skill Coding - Acquisire competenze relative al Coding; **punti 0,5** - Certificate of Skill LIM - Acquisire competenze LIM.

La mera lettura della domanda di inserimento pone in evidenza che, **per la classe di concorso ADSS, nella sezione TAB7 – B riferita agli ulteriori titoli culturali, e precisamente a pag. 14, come primo titolo culturale:** “TAB7-B1 Titoli accademici, professionali e culturali - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado” è stato inserito il seguente: “**Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59**”, conseguito presso l’Università e-Campus, nella classe di concorso A018.

A tal uopo, si precisa che la ricorrente, in luogo della data di conseguimento corretta, ovvero 21 giugno 2024, ha inserito la data del 10 giugno 2024 per mero errore materiale e/o svista.

Ad ogni buon conto, si tratta di un semplice errore scusabile ed emendabile *ictu oculi*, laddove, nella stessa domanda, la suddetta abilitazione è stata inserita anche come titolo di accesso alla classe A018 con la data corretta, 21 giugno 2024, ed il punteggio conseguito.



Nella scheda di valutazione dei titoli per la classe di concorso ADSS estratta dal portale, pur dando atto dell'avvenuto inserimento del suddetto titolo culturale, erroneamente si attribuiscono punti zero (0).

Invero, per la valutazione del predetto titolo culturale, la TAB7- sezione B1 rimanda alla tabella A3 (per la classe di concorso A018) nei termini seguenti: *“Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado: ...b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2...”*.

Al riguardo, la tabella A3 al punto A.1 prevede: *“Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente...sulla base del punteggio conseguito. I Titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100...punti...da 76 a 80=7”*.

Come indicato nella sezione del titolo di accesso per la classe di concorso A018 della medesima domanda, avendo la dr.ssa Ferola conseguito un voto di 8/10, che, rapportato a 100, comporta una votazione di 80/100, **alla stessa, sulla base della Tab. 3 punto A.1, vanno riconosciuti 7 punti.**

Inoltre, sulla scorta di quanto espressamente previsto dal punto A.2 della Tabella A3, in aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1, alla dr.ssa Ferola devono essere attribuiti ulteriori 24 punti. Infatti, la lettera h del punto A.2 prevede che: *“per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24”*.

Pertanto, la valutazione del titolo culturale inserito come “TAB7-B1 Titoli accademici, professionali e culturali - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado”, a pag. 14 della domanda, dà diritto alla dr.ssa Ferola di aggiungere, ai 13 ottenuti, ulteriori 31 punti per un totale di 44 punti con riferimento ai titoli culturali.

Ai fini della graduatoria il punteggio corretto da attribuire alla dr.ssa Ferola è, dunque, di punti 96 totali, in luogo dei 65 erroneamente attribuiti.

Al riguardo, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che, per il titolo culturale in questione, la sezione B della domanda di inserimento non consentiva di aggiungere il voto conseguito, che, invero, doveva rilevarsi nella sezione A dei titoli di accesso. Tale circostanza prova a maggior ragione che l'errore di compilazione, commesso nella



sezione B, era emendabile nel corso dell'assegnazione del punteggio per cui era indispensabile l'utilizzo dei dati corretti e completi inseriti nella sezione A (come da tabelle indicate e FAQ n. 61).

Infatti, come detto sopra, la valutazione di tale titolo culturale necessitava del rilevamento del voto conseguito.

2.2 In questa sede, oltre all'erroneità del punteggio attribuito, va evidenziato il comportamento tenuto dalle Amministrazioni, le quali, pur a seguito di reclamo inoltrato tramite e-mail e pec istituzionali specificamente adibite e di ulteriori segnalazioni e solleciti, nonché infine di diffida del 19.09.24 articolata e documentata (come da allegati), hanno riproposto la graduatoria contenente l'errore già evidenziato, senza porre in essere le opportune verifiche sulla domanda presentata.

Anzi, nel caso di specie, non hanno dato alcun riscontro alle comunicazioni della ricorrente in violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede che devono informare l'azione amministrativa.

Invero, come indicato al punto che precede, l'errore nell'attribuzione del punteggio risulta di palmare evidenza e, per tale motivo, un semplice controllo da parte degli uffici preposti avrebbe consentito di evitare il presente giudizio.

Il mancato riscontro da parte delle amministrazioni costituisce prova chiara e idonea della palese violazione dell'art. 6 della Legge 241/90: le Amministrazioni avrebbero dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non, al contrario, pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale, avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione (cfr. **Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, 7.12.2023, n. 7365**).

Alla luce della disposizione richiamata, le amministrazioni resistenti avrebbero dovuto procedere ad adeguata verifica dei titoli dichiarati nella domanda e, in questo modo, si sarebbero rese conto dell'errore evidente commesso.

La mancata attivazione dell'istruttoria, anche a seguito del reclamo, dei solleciti e della diffida, finisce con lo stigmatizzare, ancor di più, il comportamento delle amministrazioni, che viola i principi di correttezza, di buona fede e di buona amministrazione.

Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza che trattasi di errore di rilevazione del dato fornito.



Invero, la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione, non potendosi tradurre, al contrario, in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione dei candidati.

Il comportamento della pubblica amministrazione, infatti, non risulta ispirato ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo decisionale che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta, sostanzialmente in violazione della legge n. 124/1999, della legge n. 241/1990 e dell'ordinanza ministeriale n. 88/2024.

In questa prospettiva, tale comportamento non può che ritenersi posto in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini (in questo caso, i candidati) che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia dei diritti soggettivi privati coinvolti nella funzione pubblica e, quindi, la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso, il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

La disciplina normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato come previsto anche dall'art. 71, co. 3, del DPR n. 445/2000.

A ciò non osta l'utilizzo di piattaforme informatiche, laddove la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente. Diversamente si violerebbero i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità,



favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa detta materia, anche se gestita in modalità telematica (cfr. *ex multis* **TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1.04.2022 n. 2208; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27.09.2021, n. 9925**).

Ne deriva che l'attenta valutazione istruttoria delle complessive dichiarazioni rese dal ricorrente rispondeva ad un onere di diligenza e correttezza minimo, in quanto il possesso del titolo in questione era stato comunque specificato nel modello di domanda e, quindi, l'Amministrazione resistente era stata resa edotta della sussistenza del titolo.

Diversamente opinando, infatti, la procedura telematica verrebbe ad essere improntata ad un irragionevole ed eccessivo formalismo, tanto più ingiustificato a fronte della proposizione di un'unica domanda. In tal senso è stato precisato che << *Ed è essenzialmente corretto argomentare che l'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento ablativo definitivo, avrebbe avuto l'onere, meglio l'obbligo di chiarire interlocutoriamente con l'interessato la sua effettiva volontà, invitandolo eventualmente a chiarire e completare la domanda, integrando in via subordinata il riferimento al titolo di Istruzione Secondaria Superiore, avvalendosi dell'esercizio del c.d. potere di "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6, co. 1, lett. b. l. n. 241 del 1990* >> (Trib. Siena, Sez. Lavoro, GL dott. D. Cammarosano, n. 429/2019 del 20 settembre 2019).

Pertanto, proprio nel settore scolastico, con riferimento alle graduatorie per le supplenze, si è consolidata la *regula iuris* secondo la quale l'amministrazione è tenuta, **in base ai principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.** – se non anche in applicazione del criterio del c.d. "soccorso istruttorio" - a tener conto di tutti i titoli dichiarati nella domanda (cfr. **Trib. Padova, Sez. Lavoro, GL dott.ssa S. Rigon, n. 173/2021 del 9 agosto 2021; Trib. Treviso, Sez. Lavoro, GL dott. F. Giordan, n. 243/2020 del 29 giugno 2020**).

Ne consegue il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 96 punti e alla collocazione nella giusta posizione in graduatoria.

Istanza d'urgenza ex art. 700 c.p.c.



Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, stante la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Quanto al "*fumus boni iuris*" il ricorso si appalesa fondato alla luce di tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovate a mezzo della documentazione prodotta.

Quanto al "*periculum in mora*" è evidente che il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla **decurtazione, di ben 31 punti, del reale punteggio spettante alla ricorrente**, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulla rispettiva classe di concorso, in modo preferenziale rispetto ai candidati che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla dr.ssa Ferola Pasqualina (**punti 96 in luogo dei 65 punti erroneamente attribuiti**).

L'urgenza è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio (96 punti) per l'anno scolastico 2024/2025, ormai già in corso.

Per come confermato in numerose pronunce emesse dai vari Tribunali del Lavoro: <<...ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti **un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose...**>>(Tribunale di Messina, ordinanza n. 1115 del 19.01.2021).

In questo senso, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:



a) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri candidati negli incarichi nelle scuole pregiudicano la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi;

b) gli altri candidati, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

In sostanza, si tratta di un grave danno professionale, non risarcibile per equivalente, e tale da necessitare di un ordine di attribuzione del punteggio corretto e della giusta posizione in graduatoria nelle more della definizione del giudizio ordinario, attesi i tempi lunghi della Giustizia e la sensibile decurtazione di punteggio perpetrata dall'amministrazione (ben 31 punti in meno).

Istanza di provvedimento *inaudita altera parte* ex art. 669-sexies cpc

Per quanto sopra argomentato, appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare, da adottarsi *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto anche i tempi necessari all'adozione di un provvedimento d'urgenza potrebbero pregiudicare in maniera grave ed irreparabile il diritto della ricorrente ad essere nominata sulla base del punteggio corretto e della giusta posizione in graduatoria.

In questa prospettiva, si rileva che già sono state assegnate diverse nomine, a partire dal mese di settembre 2024, come da documentazione allegata.

Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, la **dr.ssa Ferola Pasqualina**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione e con determinazione di termini e modalità per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza alle controparti, ai sensi degli artt. 414, 669-bis, 669-sexies, 700 e 151 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) In via d'urgenza:

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, **con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione** delle parti per tutte le motivazioni esposte:



- 1.** ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella Graduatoria Provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso ADSS, gestita dall'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli con il punteggio di 96 punti;
- 2.** conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (U.S.R. Campania), Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, e al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo la ricorrente alla posizione corretta e con il punteggio a lei spettante per come sopra specificato;
- 3.** ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare tutti gli atti e provvedimenti contrari presupposti (come, ad esempio, O.M. e decreti di riferimento), connessi e consequenziali (come, ad esempio, graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Napoli vigenti per il biennio 2024-2026 per la classe di concorso ADSS);
- 4.** ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
- 5.** adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario.

B) Nel merito:

- 6.** previa conferma dell'eventuale provvedimento d'urgenza emesso così come richiesto, riconoscere in via definitiva il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nella Graduatoria Provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS), 2024/2026, classe di concorso ADSS, gestita dall'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli con il punteggio di 96 punti;
- 7.** per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti e i provvedimenti contrari presupposti, connessi e consequenziali, condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ciascuno per quanto di competenza, alla correzione della suddetta graduatoria, inserendo la ricorrente alla posizione corretta e con il punteggio a lei spettante per come sopra specificato;
- 8.** con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.



C) In via istruttoria:

9. ammettere tutti i documenti depositati e ogni ulteriore mezzo istruttorio utile e necessario ai fini del presente ricorso.

In particolare, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione: - domanda della dr.ssa Ferola di inserimento nella graduatoria GPS di Napoli per la classe di concorso ADSS nonché per la classe di concorso A018; - reclamo della dr.ssa Ferola; - diffida del 19.09.2024; - scheda di valutazione dei titoli per la classe di concorso ADSS, estratta dall'area personale del portale in data 2.10.2024; - Allegato A/7 tabella dei titoli valutabili per le supplenze su posti di sostegno; - Allegato A/3 tabella dei titoli valutabili per le supplenze del personale docente della scuola secondaria di I e II grado; - provvedimento di nomina del 12.09.2024; - provvedimento di nomina del 2.10.2024; - ordinanza ministeriale n. 88/2024; - graduatoria pubblicata il 30.08.2024; - Ricevuta consegna PEC del 3.09.2024 di segnalazione di errore nel punteggio; - Ricevuta consegna PEC del 4.09.2024 di trasmissione del reclamo a USPNA; - PEC del 4.09.2024 di trasmissione del reclamo a ORGANICI; - e-mail del 4.09.2024 di segnalazione di errore nel punteggio; - PEC del 18.09.2024 di sollecito della disamina del reclamo presentato con ricevute; - Ricevuta accettazione PEC del 19.09.2024 di trasmissione della diffida; - Ricevuta consegna PEC del 19.09.2024 di trasmissione della diffida; - attestazione dell'Università telematica e-Campus di abilitazione del corso 30 CFU; - attestazione di conformità dei documenti depositati; - ricevuta di pagamento del contributo unificato.

Ai sensi del DPR n. 115/2002, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta del 50%, pari ad € 259,00.

Istanza di determinazione

delle modalità di notificazione ai controinteressati ex art. 151 cpc

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, pubblicata il 30/08/2024 in modalità *online* e sopra riportata.



Ciò implica che, a seguito della correzione del punteggio della ricorrente, i docenti, scavalcati in graduatoria e/o comunque pregiudicati per la stipula dei contratti di supplenza, possiedono una situazione giuridica di diritto soggettivo antitetica e opposta a quella della ricorrente e vanno qualificati come controinteressati litisconsorti.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza e di eventuale adozione di misure monocratiche devono essere notificati a tutti i docenti controinteressati.

Come si evince dalla graduatoria depositata, la notificazione dei suddetti atti nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, atteso l'elevato numero dei docenti controinteressati e le difficoltà oggettive nel reperire residenze e domicili certi nei tempi. In questo senso, detta operazione potrebbe dilatare notevolmente i tempi processuali, in ragione del numero consistente di possibili destinatari.

Peraltro, come è noto, la suddetta graduatoria viene periodicamente corretta e modificata, a seguito della delibazione dei reclami stragiudiziali e di altri eventuali giudizi, che possono riguardare non solo modifiche di posizioni, ma anche le stesse ammissioni in graduatoria.

Tale circostanza, allo stato, rende impossibile individuare con certezza tutti i docenti effettivamente controinteressati al presente ricorso, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali aspiranti, ad oggi, non inseriti nella graduatoria in parola e con reclami e/o giudizi per l'ammissione in corso; per tale motivo non noti alla ricorrente. Quanto alla notifica tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 cpc, si tratta di un semplice sunto del ricorso, di tal ché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale rispetto al destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio.

Come ormai da orientamento consolidato e granitico, tale modalità risulta essere recessiva, perché incompleta e, soprattutto, inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza in capo al potenziale controinteressato tanto rigoroso e stringente da pretendere che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale o il BURC (cfr. Cons. Stato 19.02.1990, n. 106).



Come è noto, quanto ai procedimenti telematici di formazione delle suddette graduatorie, la soluzione più efficace a salvaguardare il principio del contraddittorio è la pubblicazione di copia integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto viene costantemente seguito da tutti i docenti/aspiranti alle graduatorie quale mezzo ufficiale di comunicazione e pubblicazione.

In un recente caso analogo, è stato rilevato, infatti, che l'urgenza e l'informatizzazione della procedura di formazione delle graduatorie in parola, nonché le peculiarità delle stesse (come il numero elevato dei soggetti controinteressati e l'esistenza del sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica, applicando l'art. 151 c.p.c. che consente la notificazione mediante inserimento del ricorso e del provvedimento giudiziario nel sito web del Ministero competente (cfr. **Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 7365/2023 del 07.12.2023**).

Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, con la presente istanza, parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti avvocati,

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito, verificati i presupposti per l'applicazione dell'art. 151 cpc, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza e di eventuale adozione di misure monocratiche, nei confronti dei possibili controinteressati, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- in via principale, ordinare alle Amministrazioni resistenti di pubblicare, a seguito della notifica a cura di parte ricorrente, il presente ricorso e l'emanando decreto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), ovvero **www.miur.gov.it**;
- in subordine, determinare altre modalità di notificazione ai controinteressati più opportune ed efficaci e/o comunque aggiuntive.

Con osservanza

Massa Lubrense (NA), 24 ottobre 2024

Avv. Liberato Orsi

Avv. Salvatore Sorrentino




PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta **dr.ssa Pasqualina Ferola**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 14.12.1991, C.F.: FRLPQL91T54G568E, nomino per rappresentarmi e difendermi nell'instaurando giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del punteggio corretto, in applicazione delle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024, e, conseguentemente, ad essere inserita nella giusta posizione nella Graduatoria Provinciale di Napoli per le supplenze (GPS), classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, in ogni fase e grado, anche in esecuzione e in opposizione, gli **avv.ti Liberato Orsi** (C.F.: RSOLRT71L24G568W) e **Salvatore Sorrentino** (C.F.: SRRSVT81B12L845B), entrambi del Foro di Torre Annunziata, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di transigere, conciliare, rispondere al libero interrogatorio, aderire o meno all'invito del Giudice in caso di ordinanza che solleciti il ricorso al procedimento di mediazione (art. 5 D.Lgs 28/2010), incassare e rilasciare quietanze, farsi sostituire, indicare domiciliatari, fare e accettare rinuncia agli atti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa o in garanzia, deferire o riferire giuramento decisorio, proporre domande riconvenzionali, richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. o alla notifica ex art. 151 c.p.c. nonché proporre azioni d'urgenza e cautelari di qualsiasi genere. Ratifico, fin da ora, il loro operato facendo mio il contenuto dell'atto, al quale la presente procura risulta congiunta ai sensi dell'art. 83 c.p.c., e, pertanto, tale atto si abbia come da me medesima sottoscritto, con cessione ai suddetti professionisti delle spese legali liquidate dal Giudice adito. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del suddetto decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, altresì, di essere stata informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D.L. 132/2014, conv. in Legge 162/2014, e dei casi in cui l'invito a svolgerla è obbligatorio e condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico conferito, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. In particolare, sono stata informata che il compenso professionale equo, giusto e proporzionato alla prestazione, deve rispettare i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di equo compenso, pena la nullità della relativa pattuizione, e viene determinato in ragione dei parametri forensi vigenti. Dichiaro, altresì, che sono stati resi noti gli estremi delle polizze assicurative professionali degli avvocati nominati. Resa edotta dei miei diritti e chiaramente informata che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004), come da relativa informativa presa in visione e ricevuta in copia, presto completo e informato consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del d. lgs. n. 196/2003, autorizzando sin da ora gli avvocati nominati, unitamente ai loro collaboratori, al trattamento dei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza degli atti e documenti contenenti dati personali, nei loro archivi cartacei e/o informatici, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del presente mandato, assumendo fin da ora per rato e valido l'operato degli avvocati nominati ed esonerando gli stessi da ogni responsabilità. Eleggo domicilio digitale speciale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati nominati, quali risultanti dal ReGndE del Ministero della Giustizia, e domicilio fisico presso il loro studio in Massa Lubrense (NA) al viale R. Filangieri n. 6. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi delle norme tecniche vigenti. Massa Lubrense (NA), 24/10/2024



E' AUTENTICA



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Giudice dott. EMANUELE ROCCO

DECRETO DI FISSAZIONE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

(art 414-415-442 c.p.c. -art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022)

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede n. R.G. 6041 - 1/2024 vertente tra
PASQUALINA FEROLA

c/o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO + altri

rilevata l'erroneità del decreto di fissazione precedentemente emesso, , REVOCA il predetto provvedimento e , in sostituzione dello stesso,

FISSA

La data di discussione per il giorno 15/1/2025 a trattazione scritta.

Dispone trasmettersi gli atti al Sig. Presidente del Tribunale per le sue determinazione in ordine alla richiesta di autorizzazione alla notifica ai controinteressati attraverso pubblici proclami

Fa obbligo al ricorrente di notificare l'antescritto ricorso e il presente decreto entro il termine del 19/12/2024.

Avverte i convenuti che la costituzione dovrà avvenire entro la data fissata, mediante deposito di memoria difensiva in Cancelleria, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c. (proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'articolazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed, in particolare, i documenti da depositare).

Letto l'art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.l. 149/2022 (ovvero la trattazione scritta dei procedimenti civili, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo)

DISPONE

la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione, **assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino alla data fissata**; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per la data di riferimento.

Avverte le parti costituite che possono opporsi alla trattazione scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e che sull'istanza il Giudice provvederà entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile, salvo abbreviazione dei suddetti termini in caso di urgenza. In caso di istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, il Giudice provvederà in conformità.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data fissata; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.



Avverte, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.); che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudicante, si procederà con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note, e, in mancanza, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo e della cancellazione della causa dal ruolo.

Avvisa, infine, che nei 30 giorni successivi verranno emessi i provvedimenti consequenziali e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 06/11/2024 .

Il Giudice

Dott. Emanuele Rocco



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Giudice dott. EMANUELE ROCCO

DECRETO DI FISSAZIONE PER LA TRATTAZIONE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

(art 414-415-442 c.p.c. -art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs 149/2022)

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco, in funzione di Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede n. R.G. 6041 /2024 vertente tra
PASQUALINA FEROLA

c/o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

FISSA

La data di discussione per il giorno 26/3/2025 a trattazione scritta.

Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire entro 10 giorni prima della data fissata, mediante deposito di memoria difensiva in Cancelleria, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c. (proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'articolazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi, ed, in particolare, i documenti da depositare).

Letto l'art 127 ter c.p.c. come introdotto dal d.l. 149/2022 (ovvero la trattazione scritta dei procedimenti civili, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo)

DISPONE

la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione, **assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino alla data fissata**; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze e conclusioni previste per la data di riferimento.

Avverte le parti costituite che possono opporsi alla trattazione scritta entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e che sull'istanza il Giudice provvederà entro i successivi 5 giorni con decreto non impugnabile, salvo abbreviazione dei suddetti termini in caso di urgenza. In caso di istanza presentata congiuntamente da tutte le parti, il Giudice provvederà in conformità.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data fissata; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del Giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

Avverte, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.); che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudicante, si procederà con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note, e, in mancanza, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo e della cancellazione della causa dal ruolo.



Avvisa, infine, che nei 30 giorni successivi verranno emessi i provvedimenti consequenziali e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 06/11/2024 .

Il Giudice

Dott. Emanuele Rocco



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

R.G. 6041-I/2024 - Giudice dott. Emanuele Rocco – Ud. 15.01.2025

ISTANZA PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

nell'interesse della **dr.ssa Pasqualina Ferola**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 14.12.1991, C.F.: FRLPQL9IT54G568E, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli **avv.ti Liberato Orsi** (C.F.: RSOLRT7IL24G568W) e **Salvatore Sorrentino** (C.F.: SRRSVT8IBI2L845B), con domicilio digitale ai rispettivi indirizzi PEC: liberato.orsi@forotorre.it - avv.salvosorrentino@forotorre.it (come da ReGIndE) e domicilio fisico presso lo studio legale sito in Massa Lubrense (NA) al viale R. Filangieri n. 6, con numeri FAX: 0818089656 – 08119466857,

- Ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del dirigente p.t.;
- Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del dirigente p.t.;

tutti rappresentati e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale alla PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, estratto da Registro PP.AA.

- Resistenti -

e nei confronti

di tutti i candidati inseriti nella Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS), valida per il biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, per la Provincia di Napoli,

- controinteressati –

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, pubblicata il 30/08/2024 in modalità online.

Ciò implica che, a seguito della correzione del punteggio della ricorrente, i docenti, scavalcati in graduatoria e/o comunque pregiudicati per la stipula dei contratti di supplenza, possiedono



una situazione giuridica di diritto soggettivo antitetica e opposta a quella della ricorrente e vanno qualificati come controinteressati litisconsorti.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati a tutti i docenti controinteressati.

Come si evince dalla graduatoria depositata, la notificazione dei suddetti atti nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, atteso l'elevato numero dei docenti controinteressati e le difficoltà oggettive nel reperire residenze e domicili certi. In questo senso, detta operazione potrebbe dilatare notevolmente i tempi processuali, in ragione del numero consistente di possibili destinatari.

Peraltro, come è noto, la suddetta graduatoria viene periodicamente corretta e modificata, a seguito della delibazione dei reclami stragiudiziali e di altri eventuali giudizi, che possono riguardare non solo modifiche di posizioni, ma anche le stesse ammissioni in graduatoria.

Tale circostanza, allo stato, rende impossibile individuare con certezza tutti i docenti effettivamente controinteressati al presente ricorso, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali aspiranti, ad oggi, non inseriti nella graduatoria in parola e con reclami e/o giudizi per l'ammissione in corso; per tale motivo non noti alla ricorrente.

Sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito internet del MIUR.

Come è noto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei.

Quanto alla notifica tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 cpc, si tratta di un semplice sunto del ricorso, di tal ché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale rispetto al destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio.

Come ormai da orientamento consolidato e granitico, tale modalità risulta essere recessiva, perché incompleta e, soprattutto, inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza in capo al potenziale controinteressato tanto rigoroso e stringente da pretendere



che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale o il BURC (cfr. Cons. Stato 19.02.1990, n. 106).

Come è noto, quanto ai procedimenti telematici di formazione delle suddette graduatorie, la soluzione più efficace a salvaguardare il principio del contraddittorio è la pubblicazione di copia integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto viene costantemente seguito da tutti i docenti/aspiranti alle graduatorie quale mezzo ufficiale di comunicazione e pubblicazione.

Al riguardo, è consolidato ormai l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, lo strumento più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (cfr. **Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919; Consiglio di Stato, ordinanza n. 8108/2024; TAR Lazio Roma, ordinanza n. 5021/2024**).

Ma anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica *“Vista l’istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito Internet dell’amministrazione convenuta nell’area tematica a ciò destinata” (Tribunale Ordinario di Trapani, R.G. 1567/2024 - decreto del 28.10.2024 pubblicato sul sito del MIUR il 4.11.2024, nello stesso senso Tribunale di Palmi provvedimento del 22.10.2024 pubblicato sul sito del MIUR il 4.11.2024)*.

In un recente caso analogo, è stato rilevato, che l'informatizzazione della procedura di formazione delle graduatorie in parola, nonché le peculiarità delle stesse (come il numero elevato dei soggetti controinteressati e l'esistenza del sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica, applicando l'art. 151 c.p.c. che consente la notificazione mediante inserimento del ricorso e del provvedimento giudiziario nel sito web del Ministero competente (cfr. **Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 7365/2023 del 07.12.2023**).

Inoltre, è opportuno evidenziare che, come molti ministeri, **anche il MIUR ha dedicato un'apposita sezione del suo sito istituzionale alla notificazione per pubblici proclami con tanto di vademecum (che si allega) contenente le istruzioni per**



eseguire la notifica una volta che la parte richiedente è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Dunque, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, verificati i presupposti per l'applicazione dell'**art. 151 cpc**, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nei confronti dei possibili controinteressati, **in deroga alla tradizionale notifica per pubblici proclami**, con le seguenti modalità:

- in via principale, **ordinare alle Amministrazioni resistenti di pubblicare, a seguito della notifica a cura di parte ricorrente, il presente ricorso e l'emanando decreto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), ovvero www.miur.gov.it;**
- in subordine, determinare altre modalità di notificazione ai controinteressati più opportune ed efficaci e/o comunque aggiuntive.

In allegato:

- istruzioni del MIUR per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- esempi di ricorsi con l'istanza ex art. 151 cpc e conseguenti provvedimenti del Giudice (estratti dal sito web del MIUR): 1) ricorso al Tribunale di Bologna ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e istanza ex art. 151 cpc con decreto di autorizzazione del Giudice alla pubblicazione sul sito ministeriale – estratto dal sito web del MIUR; 2) ricorso al Tribunale di Bergamo ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e istanza ex art. 151 cpc con decreto di autorizzazione del Giudice alla pubblicazione sul sito ministeriale – estratto dal sito web del MIUR.

Massa Lubrense (NA), 7 novembre 2024

Avv. Liberato Orsi

Avv. Salvatore Sorrentino



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

R.G. 6041/2024 - Giudice dott. Emanuele Rocco – Ud. 26.03.2025

ISTANZA PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

nell'interesse della **dr.ssa Pasqualina Ferola**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 14.12.1991, C.F.: FRLPQL9IT54G568E, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli **avv.ti Liberato Orsi** (C.F.: RSOLRT7IL24G568W) e **Salvatore Sorrentino** (C.F.: SRRSVT8IBI2L845B), con domicilio digitale ai rispettivi indirizzi PEC: liberato.orsi@forotorre.it - avv.salvosorrentino@forotorre.it (come da ReGIndE) e domicilio fisico presso lo studio legale sito in Massa Lubrense (NA) al viale R. Filangieri n. 6, con numeri FAX: 0818089656 – 08119466857,

- Ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del dirigente p.t.;
- Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del dirigente p.t.;

tutti rappresentati e domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale alla PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, estratto da Registro PP.AA.

- Resistenti -

e nei confronti

di tutti i candidati inseriti nella Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS), valida per il biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, per la Provincia di Napoli,

- controinteressati –

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di Napoli per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II° grado, pubblicata il 30/08/2024 in modalità online.

Ciò implica che, a seguito della correzione del punteggio della ricorrente, i docenti, scavalcati in graduatoria e/o comunque pregiudicati per la stipula dei contratti di supplenza, possiedono



una situazione giuridica di diritto soggettivo antitetica e opposta a quella della ricorrente e vanno qualificati come controinteressati litisconsorti.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati a tutti i docenti controinteressati.

Come si evince dalla graduatoria depositata, la notificazione dei suddetti atti nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, atteso l'elevato numero dei docenti controinteressati e le difficoltà oggettive nel reperire residenze e domicili certi. In questo senso, detta operazione potrebbe dilatare notevolmente i tempi processuali, in ragione del numero consistente di possibili destinatari.

Peraltro, come è noto, la suddetta graduatoria viene periodicamente corretta e modificata, a seguito della delibazione dei reclami stragiudiziali e di altri eventuali giudizi, che possono riguardare non solo modifiche di posizioni, ma anche le stesse ammissioni in graduatoria.

Tale circostanza, allo stato, rende impossibile individuare con certezza tutti i docenti effettivamente controinteressati al presente ricorso, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali aspiranti, ad oggi, non inseriti nella graduatoria in parola e con reclami e/o giudizi per l'ammissione in corso; per tale motivo non noti alla ricorrente.

Sussistono, pertanto, i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito internet del MIUR.

Come è noto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei.

Quanto alla notifica tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 cpc, si tratta di un semplice sunto del ricorso, di tal ché essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale rispetto al destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio.

Come ormai da orientamento consolidato e granitico, tale modalità risulta essere recessiva, perché incompleta e, soprattutto, inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza in capo al potenziale controinteressato tanto rigoroso e stringente da pretendere



che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale o il BURC (cfr. Cons. Stato 19.02.1990, n. 106).

Come è noto, quanto ai procedimenti telematici di formazione delle suddette graduatorie, la soluzione più efficace a salvaguardare il principio del contraddittorio è la pubblicazione di copia integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto viene costantemente seguito da tutti i docenti/aspiranti alle graduatorie quale mezzo ufficiale di comunicazione e pubblicazione.

Al riguardo, è consolidato ormai l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, lo strumento più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (cfr. **Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919; Consiglio di Stato, ordinanza n. 8108/2024; TAR Lazio Roma, ordinanza n. 5021/2024**).

Ma anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica *“Vista l’istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito Internet dell’amministrazione convenuta nell’area tematica a ciò destinata” (Tribunale Ordinario di Trapani, R.G. 1567/2024 - decreto del 28.10.2024 pubblicato sul sito del MIUR il 4.11.2024, nello stesso senso Tribunale di Palmi provvedimento del 22.10.2024 pubblicato sul sito del MIUR il 4.11.2024)*.

In un recente caso analogo, è stato rilevato, che l'informatizzazione della procedura di formazione delle graduatorie in parola, nonché le peculiarità delle stesse (come il numero elevato dei soggetti controinteressati e l'esistenza del sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica, applicando l'art. 151 c.p.c. che consente la notificazione mediante inserimento del ricorso e del provvedimento giudiziario nel sito web del Ministero competente (cfr. **Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 7365/2023 del 07.12.2023**).

Inoltre, è opportuno evidenziare che, come molti ministeri, **anche il MIUR ha dedicato un'apposita sezione del suo sito istituzionale alla notificazione per pubblici proclami con tanto di vademecum (che si allega) contenente le istruzioni per**



eseguire la notifica una volta che la parte richiedente è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Dunque, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, verificati i presupposti per l'applicazione dell'**art. 151 cpc**, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nei confronti dei possibili controinteressati, **in deroga alla tradizionale notifica per pubblici proclami**, con le seguenti modalità:

- in via principale, **ordinare alle Amministrazioni resistenti di pubblicare, a seguito della notifica a cura di parte ricorrente, il presente ricorso e l'emanando decreto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), ovvero www.miur.gov.it;**
- in subordine, determinare altre modalità di notificazione ai controinteressati più opportune ed efficaci e/o comunque aggiuntive.

In allegato:

- istruzioni del MIUR per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- esempi di ricorsi con l'istanza ex art. 151 cpc e conseguenti provvedimenti del Giudice (estratti dal sito web del MIUR): 1) ricorso al Tribunale di Bologna ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e istanza ex art. 151 cpc con decreto di autorizzazione del Giudice alla pubblicazione sul sito ministeriale – estratto dal sito web del MIUR; 2) ricorso al Tribunale di Bergamo ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 cpc e istanza ex art. 151 cpc con decreto di autorizzazione del Giudice alla pubblicazione sul sito ministeriale – estratto dal sito web del MIUR.

Massa Lubrese (NA), 7 novembre 2024

Avv. Liberato Orsi

Avv. Salvatore Sorrentino



RG 6041/2024 sub 1)

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, letta l'istanza che precede,

ritenuta la stessa giustificata dalle argomentazioni esposte e di documenti prodotti ;

rilevato, in particolare, l'elevato numero dei soggetti controinteressati, e ritenuta l'esistenza nel sito istituzionale dell'amministrazione convenuta della possibilità di dare idonea pubblicità ai potenziali controinteressati;

etto l'art. 151 c.p.c.;

PQM

ONERA parte ricorrente di provvedere alla notifica ai controinteressati mediante integrale pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del relativo decreto di fissazione di udienza nel sito internet istituzionale del Ministro dell'Istruzione e del Merito, unitamente alle graduatorie. Si comunichi.

Torre Annunziata, li 20/11/2024

Il Giudice del lavoro

Dr. Emanuele Rocco



RG 6041/2024

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, letta l'istanza che precede,

ritenuta la stessa giustificata dalle argomentazioni esposte e di documenti prodotti ;

rilevato, in particolare, l'elevato numero dei soggetti controinteressati, e ritenuta l'esistenza nel sito istituzionale dell'amministrazione convenuta della possibilità di dare idonea pubblicità ai potenziali controinteressati;

etto l'art. 151 c.p.c.;

PQM

ONERA parte ricorrente di provvedere alla notifica ai controinteressati mediante integrale pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del relativo decreto di fissazione di udienza nel sito internet istituzionale del Ministro dell'Istruzione e del Merito, unitamente alle graduatorie. Si comunichi.

Torre Annunziata, li 20/11/2024

Il Giudice del lavoro

Dr. Emanuele Rocco



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ai sensi dell'art. 3-bis Legge n. 53/1994

Io sottoscritto **Avv. Salvatore Sorrentino** (C.F.: SRRSVT81B12L845B – P.IVA 06886101218), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con studio in Massa Lubrense (NA) al viale Riccardo Filangieri n. 6, in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, quale difensore della **dr.ssa Pasqualina Ferola**, nata a Piano di Sorrento (NA) il 14.12.1991, C.F.: FRLPQL91T54G568E, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e depositata nel giudizio n. R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco,

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, i seguenti allegati:

1) File: ricorso_per_Ferola.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente il ricorso (con istanza ex art. 700 cpc) della dr.ssa Ferola Pasqualina avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del punteggio corretto, in applicazione delle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024, e, conseguentemente, ad essere inserita nella giusta posizione nella Graduatoria Provinciale di Napoli per le supplenze (GPS), classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II° grado.

2) File: procura_alle_liti.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente la copia informatica per immagine della procura alle liti rilasciata dalla dr.ssa Pasqualina Ferola.

3) File: decreto_udienza_15.01.2025.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente il decreto di fissazione di udienza del 15.01.2025 adottato dal Giudice dott. Emanuele Rocco in data 6.11.2024.

4) File: decreto_udienza_26.03.2025.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente il decreto di fissazione di udienza del 26.03.2025 adottato dal Giudice dott. Emanuele Rocco in data 6.11.2024.

5) File: istanza_ex_art._151_cpc_per_Ferola_6041-1.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente l'istanza per la notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc presentata il 7.11.2024.

6) File: istanza_ex_art._151_cpc_per_Ferola_6041.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente l'istanza per la notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc presentata il 7.11.2024.

7) File: decreto_autorizzazione_art.151cpc_6041-1.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente il provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati adottato in data 20.11.2024.

8) File: decreto_autorizzazione_art.151cpc_6041.pdf

copia informatica estratta dal fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, contenente il provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati adottato in data 20.11.2024.

ai seguenti destinatari:

1) Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla

PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA. - Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche ex D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12, e 16-ter,

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C.F. 80039860632), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA. - Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche ex D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12, e 16-ter,

3) Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli (C.F. 80033300635), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: 80030620639) con domicilio digitale alla PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it estratta dal Registro PP.AA. - Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche ex D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12, e 16-ter,

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente avv.salvosorrentino@forotorre.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento **R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, con udienza fissata al 26.03.2025**, nonché in relazione al sub procedimento d'urgenza **R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, con udienza fissata per il 15.01.2025**.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente che gli allegati:

1) File: **ricorso_per_Ferola.pdf**

contenente il ricorso (con istanza ex art. 700 cpc) della dr.ssa Ferola Pasqualina avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del punteggio corretto, in applicazione delle tabelle allegate all'O.M. n. 88/2024, e, conseguentemente, ad essere inserita nella giusta posizione nella Graduatoria Provinciale di Napoli per le supplenze (GPS), classe di concorso ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II° grado, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco, nonché nel fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

2) File: **procura_alle_liti.pdf**

contenente la copia informatica per immagine della procura alle liti rilasciata dalla dr.ssa Pasqualina Ferola, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

3) File: **decreto_udienza_15.01.2025.pdf**

contenente il decreto di fissazione di udienza del 15.01.2025 adottato dal Giudice dott. Emanuele Rocco in data 6.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

4) File: **decreto_udienza_26.03.2025.pdf**

contenente il decreto di fissazione di udienza del 26.03.2025 adottato dal Giudice dott. Emanuele Rocco in data 6.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

5) File: **istanza_ex_art._151_cpc_per_Ferola_6041-1.pdf**

contenente l'istanza per la notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc presentata il 7.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-1/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

6) File: istanza_ex_art._151_cpc_per_Ferola_6041.pdf

contenente l'istanza per la notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc presentata il 7.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

7) File: decreto_autorizzazione_art.151cpc_6041-I.pdf

contenente il provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati adottato in data 20.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico del sub procedimento R.G. 6041-I/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

8) File: decreto_autorizzazione_art.151cpc_6041.pdf

contenente il provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc ai controinteressati adottato in data 20.11.2024, è copia informatica conforme al corrispondente documento digitale presente nel fascicolo informatico R.G. 6041/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, Giudice dott. Emanuele Rocco.

Massa Lubrense (NA), 20 novembre 2024

Avv. Salvatore Sorrentino